

COMUNE DI IRSINA

STATUTO

Delibera n. 15 del 28/4/1992.

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I° GENERALITÀ

Art. 1 COMUNE DI IRSINA

1. Il Comune di Irsina è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, ed è regolato dalle norme del presente statuto.
2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

Art. 2 TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

1. Il territorio del Comune di Irsina confina con quello dei Comuni di Matera, Gravina in Puglia, Genzano, Oppido Lucano, Tolve, Tricarico, Grassano e Grottole ed ha una complessiva estensione di ha 26.221.
2. Gli organi, comunali esercitano normalmente le loro funzioni nella sede municipale. Capoluogo del Comune è l'abitato in cui trovasi la sede municipale. Modificazioni, alla circoscrizione territoriale possono essere apportate con legge regionale, sentita la popolazione del Comune, ai sensi degli art. 117 e 133 della Costituzione.
3. Il Comune ha, come suoi segni distintivi, lo stemma e il gonfalone riconosciuti con Decreto del Presidente della Repubblica n. 2127 del 25 febbraio 1983, debitamente trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 03.06.1986.

Art. 3 ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, dei regolamenti, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il segretario comunale, che si avvale dei messi comunali, è responsabile delle pubblicazioni.

CAPO II°

LE FUNZIONI

Art. 4

FUNZIONI DEL COMUNE

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove ed incentiva lo sviluppo.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Obiettivi permanenti del Comune sono lo sviluppo sociale ed economico finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.
4. Il Comune tutela i diritti del fanciullo, della donna e dell'anziano.

Art. 5

EMIGRAZIONE

1. Il Comune, gemellato con Sassuolo, consapevole del profondo legame esistente tra Irsina e gli irsinesi residenti in altre località in Italia e nel mondo, persegue, nell'ambito delle leggi nazionali e regionali, ogni idonea ed opportuna iniziativa per la risoluzione di problemi inerenti la emigrazione.
2. A tal fine, il Comune opera, anche in concorso con gli altri comuni, per:
 - a) la cessazione del fenomeno;
 - b) il rientro degli emigrati;
 - c) la tutela di diritti e della condizione dei lavoratori nei luoghi di immigrazione e delle loro famiglie a Irsina.

Art. 6

PROGRAMMAZIONE

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune partecipa alla programmazione socio-economica e territoriale della Regione; formula, a tali fini, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia. Concorre, altresì, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato.
3. L'attività di programmazione ha luogo con l'apporto delle forze sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.

Art. 7

PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE

1. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, anche delle borgate, all'attività politica e amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione dall'art. 6 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e dalle norme del Titolo V° del presente statuto.
2. Onde attuare la partecipazione dei cittadini é assicurata l'informazione circa i

programmi, le decisioni e i provvedimenti comunali; a tal fine, viene curata l'istituzione e la diffusione di un notiziario aperto ai contributi delle forze sociali, economiche e culturali.

Art. 8 FUNZIONI DI POLIZIA

1. Il Comune concorre, nell'ambito delle proprie competenze, alla conservazione dell'ordine pubblico, della sicurezza generale e della pace sociale.
2. È titolare delle funzioni di polizia locale e amministrativa attribuite dallo Stato.

Art. 9 FUNZIONI NEL SETTORE DELLA SANITÀ E DEI SERVIZI SOCIALI

1. Il Comune tutela la dignità della persona; considera la famiglia come cellula di base della società ed attua politiche adeguate per la salvaguardia di essa e per la sua crescita morale ed economica.
2. Il Comune concorre a garantire il diritto alla salute; esercita le funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.
3. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare il benessere fisico e psichico dei cittadini.
4. Il Comune, nell'ambito della legislazione regionale, opera per l'attuazione di un efficiente sistema di servizi sociali a favore dei minori, degli inabili e degli invalidi, dei soggetti in stato d'emarginazione, dei tossicodipendenti finalizzato alla integrazione sociale di questi.
5. Promuove, altresì, avvalendosi di apposita consulta, un compiuto sistema di interventi a favore degli anziani.
6. Il Comune riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato e ne promuove e sostiene lo sviluppo.

Art. 10 FUNZIONI PER LA PIENA ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative idonee ad assicurare l'attuazione del diritto allo studio mediante l'approntamento di strutture, l'erogazione di servizi e lo svolgimento di attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o a mezzo di servizi individuali o collettivi a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Attua politiche giovanili tese alla eliminazione del fenomeno della dispersione scolastica.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale.

Art. 11 FUNZIONI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune, nell'ambito di una più generale opera di promozione culturale, assicura la tutela, la conservazione e lo sviluppo del patrimonio archeologico,

storico, artistico, librario, etnico e linguistico.

2. Opera per il potenziamento del patrimonio librario della civica biblioteca e per l'apertura ed il funzionamento di un museo locale.

3. Organizza, promuove e sostiene manifestazioni culturali e ricreative; incoraggia e favorisce la pratica sportiva e lo sport dilettantistico.

Art. 12

FUNZIONI NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune coordina e disciplina le attività commerciali, favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato e dell'impresa, adotta iniziative atte a favorirne l'attività mediante l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate, ne stimola l'associazionismo.

3. Il Comune considera prioritario il problema del lavoro, in particolare dell'occupazione giovanile e femminile; svolge iniziative specifiche di politica attiva del lavoro in coerenza alla legge per la tutela delle pari opportunità.

4. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

Art. 13

FUNZIONI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

1. Il Comune riconosce l'importanza prioritaria dell'attività agricola per lo sviluppo della comunità; esercita le funzioni relative alla realizzazione di opere di civiltà nelle campagne per una migliore infrastrutturazione a sostegno delle aziende e degli operatori agricoli. Concorre allo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione in agricoltura.

2. I terreni irrigui e quelli ad alta produttività non possono essere destinati ad usi extra - agricoli se non in via eccezionale e per interventi strettamente necessari.

3. Il Comune cura la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio fondiario e boschivo promuovendo l'adozione di moderne tecniche silvicole di coltivazione e di rinnovamento anche ai fini dello sviluppo dell'occupazione e della imprenditoria locale e predisponendo politiche per la valorizzazione della tipizzazione dei prodotti.

4. È istituita una consulta comunale per i problemi dell'agricoltura.

Art. 14

FUNZIONI NEL SETTORE DELL'ASSETTO E DELL'USO DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove, approva ed attua, attraverso la pianificazione urbanistica e il Piano Regolatore Generale, un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali commerciali e turistici.

2. Opera per assicurare concretamente il diritto alla casa e favorisce il recupero del centro storico, patrimonio irrinunciabile dell'intera comunità e polo privilegiato dell'attività culturale e sociale cittadina. Realizza piani e programmi di sviluppo dell'edilizia residenziale, con particolare riguardo a quella pubblica.

3. Predisporre la realizzazione della infrastrutturazione primaria e secondaria, la buona conservazione di tali opere, secondo le esigenze e le priorità definite in sede

di programmazione.

4. Attua, nell'ambito delle proprie competenze, una attenta politica di difesa del suolo, di tutela e valorizzazione dell'ambiente. Organizza un sistema coordinato di viabilità, traffico e circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti apprestati dalle norme statali e regionali.

Art. 15

GESTIONE SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di leva e di statistica. A questi servizi sovrintende il Sindaco quale ufficiale di Governo.

2. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidati dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari al fine di assicurarne le risorse necessarie.

TITOLO II°

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I° GENERALITÀ

Art. 16

GLI ORGANI

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.

2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della collettività, la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge, poteri di indirizzo e di controllo sulla gestione amministrativa.

3. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti tra organi elettivi per realizzare un efficiente ed efficace forma di governo della comunità.

CAPO II°

Art. 17

ELEZIONE, COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Le norme relative alla elezione, alla composizione e alla durata in carica del Consiglio Comunale sono stabilite dalla legge.

2. Sono, altresì, previste dalla legge le cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere.

Art. 18

RUOLO E COMPETENZE GENERALI

1. Il Consiglio Comunale é l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza della

comunità, che lo elegge.

2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività d'amministrazione e di gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

3. Le attribuzioni generali del Consiglio, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, sono esercitate in tutte le attività del Comune, nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto.

Art. 19

FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:

- a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
- b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici, del personale e dell'organizzazione amministrativa dell'ente, la disciplina generale dei tributi e delle tariffe;
- c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani d'investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
- d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
- e) agli indirizzi rivolti alle aziende speciali ed agli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento.

3. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico approvato con l'elezione del Sindaco e della Giunta.

4. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

5. Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

6. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello

stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 20

FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:
 - a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
 - b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della comunità. persegua i principi affermati dallo statuto e la programmazione generale adottata.
4. È istituito, con inizio dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente statuto, un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali.
5. Il regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al Sindaco, alla Giunta ed al collegio dei Revisori dei conti dei risultati di cui al precedente comma e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione. La Giunta riferisce al Consiglio, con relazioni periodiche, le proprie valutazioni e lo informa dei provvedimenti adottati.
6. Il collegio dei Revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:
 - a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
 - b) individuando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
 - c) formulando valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e, in base ad essi, eventuali proposte;
 - d) partecipando, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio Comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del Presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.
7. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio Comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dai regolamenti comunali.

Art. 21

GLI ATTI FONDAMENTALI

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dall'art. 32 - comma 2° - della legge 8 giugno 1990 n. 142, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
2. Sono da qualificare atti fondamentali. gli atti indicati nel successivo art. 33 comma 3°.
3. Sono, inoltre, di competenza del. Consiglio Comunale gli atti e i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddette, sia emanate con leggi ad essa successiva, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità di consiglieri comunali e alla loro surrogazione.

Art. 22

LE NOMINE DI RAPPRESENTANTI

1. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti negli organi di enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero da essi dipendenti o controllati.
2. Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi è sempre nominato o designato dal Consiglio. Si applica, ai nominati, quanto dispone l'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154.
3. Le candidature di persone estranee al Consiglio Comunale, proposte per le nomine di cui al primo comma, sono presentate al Sindaco dai gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento.
4. Il Consiglio Comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti comma in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere.
5. Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro 45 giorni dall'elezione della Giunta od entro i termini di scadenza del precedente incarico o, comunque, entro 60 giorni dalla prima iscrizione della proposta all'ordine del giorno, il Sindaco, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini suddetti, sentiti i capi gruppo consiliari, provvede alle nomine con suo atto, comunicato al Consiglio alla prima adunanza.
6. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti cessano dalla carica nel caso che il Consiglio Comunale approvi una mozione di sfiducia costruttiva, con le modalità stabilite dal successivo art. 35.
7. La revoca di amministratori di aziende speciali e di istituzioni può essere disposta dal. Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 36.

Art. 23

LE COMMISSIONI COMUNALI

1. La nomina delle Commissioni Comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio Comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.
2. La nomina delle Commissioni Comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dalla Giunta, in base alle designazione dalla stessa richieste al

Consiglio Comunale ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentati. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all'Amministrazione Comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico, determinati dal Consiglio Comunale.

Art. 24

PREROGATIVE E COMPITI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. Sono esenti da responsabilità i consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, che si sono astenuti, che abbiano espresso voto contrario alla proposta.
4. Il Comune assicura il rimborso delle spese legali e processuali agli amministratori comunali che, implicati in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle funzioni in procedimenti di responsabilità civile e penale e in mancanza di conflitti d'interesse con l'Ente siano stati assolti con sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria passato in giudicato.
5. Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del consiglio. La richiesta di inserimento di un determinato argomento nell'o.d.g. dei lavori consiliari é esaminata dal Sindaco che, sentita la Giunta Municipale, dispone al riguardo. Il diniego, da comunicarsi al consigliere, deve essere motivato
 - b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di risoluzioni.
6. Ogni consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, con la massima tempestività, ha diritto di ottenere:
 - a) dagli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
 - b) dal segretario comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.
7. Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
8. Le dimissioni dalla carica sono presentate dai consiglieri al Sindaco, per scritto attraverso il protocollo generale del Comune. Sono comprese nell'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio, alla quale sono comunicate. Il Consiglio provvede alla immediata surrogazione.
9. Il consigliere, nelle ipotesi previste dall'art. 279 del T.U. approvato con R.D. 03.03.1934, n. 383, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione. Il fatto deve risultare dal verbale di seduta.
10. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
11. I consiglieri che non intervengono a 3 (tre) sedute ordinarie consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento.

12. Il consigliere anziano è il consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza. Il consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla Legge e dal presente statuto. Nelle adunanze del Consiglio Comunale esercita tali funzioni il consigliere che, fra i presenti, risulta "anziano" secondo i requisiti sopra precisati.

Art. 25

I GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, indipendentemente dal numero degli eletti.
2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo entro la prima riunione del consiglio comunale neo eletto.
3. In mancanza viene considerato capo gruppo il consigliere più anziano del gruppo, secondo disposto dall'u.c. dell'articolo precedente. Coloro che non intendono aderire ad alcuno dei gruppi costituiti o intendono staccarsi sono considerati, anche agli effetti dell'esercizio delle facoltà conferite dall'art. 45 – 3° comma - della legge 8 giugno 1990, n. 142, come appartenenti ad un gruppo misto il cui Presidente, in mancanza di designazione anche conseguente a carenza di accordi, è individuato nel consigliere maggiore di età.
4. Il regolamento disciplina in dettaglio la costituzione e il funzionamento dei gruppi consiliari, le modalità di convocazione dei capi gruppo, nonché la istituzione della conferenza dei capi gruppo e le relative attribuzioni, tra cui obbligatoriamente quella delle proposte di formazione e dell'aggiornamento del regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 26

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Sono istituite in seno al Consiglio Comunale le commissioni permanenti con funzioni referenti, di controllo, consultive e redigenti secondo le previsioni del regolamento
2. I componenti delle commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.
3. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni.
4. Con apposite deliberazioni possono istituirsi commissioni temporanee speciali.
5. Nei casi contemplati dal regolamento, le commissioni di cui ai precedenti commi possono effettuare indagini, accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti degli organi elettivi e dei funzionari comunali. In tali casi la commissione può avvalersi delle audizioni di amministratori e dipendenti comunali.

Art. 27

INIZIATIVE DELLE PROPOSTE

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale spetta alla Giunta, al Sindaco e a tutti i consiglieri, entro i limiti indicati dall'art. 24 comma 5° del presente statuto e dal regolamento.
2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

Art. 28
NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale si riunisce in sedute ordinarie e urgenti. Esso è convocato dal Sindaco per l'esercizio delle funzioni e per l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto. È, altresì, convocato quando ciò sia richiesto dalla Giunta con formale deliberazione o da almeno un quinto dei consiglieri comunali in carica. In tali casi l'adunanza del consiglio deve essere disposta entro 20 giorni dalla richiesta.
3. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando ricorrano motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. Il Sindaco convoca i consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio con l'elenco degli argomenti, da trattare almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la seduta salvo i casi d'urgenza, regolati dal 4° e 5° comma dell'art. 125 del T.U.L.C.P. 04.02.1915 n. 148; dispone, inoltre, nei medesimi termini il deposito delle proposte, corredate da tutti i documenti e dai pareri, presso la segreteria comunale a disposizione dei consiglieri comunali. Le proposte attinenti all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo devono essere messe a disposizione dei capi gruppo consiliari almeno 10 (dieci) giorni prima della seduta del Consiglio Comunale.
5. I capigruppo possono richiedere e hanno diritto di ottenere copie delle proposte non oltre 3 giorni prima della seduta del Consiglio Comunale.
6. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salve i casi per i quali la legge o il presente statuto o il regolamento prevedono espressamente per l'approvazione una diversa maggioranza.
7. Le votazioni sono effettuate di norma, a voto palese, con alzata di mano. Le votazioni con voto segreto sono limitate a quelle concernenti persone e ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono altresì stabilite le modalità per tutte le votazioni.
8. Quando la 1ª convocazione sia andata deserta non essendovi raggiunto il numero dei presenti prima indicato, alla seconda convocazione, che avrà luogo improrogabilmente entro 8 giorni, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri.
9. Non possono essere discussi e deliberati in seconda convocazione, se non con l'intervento della metà del numero dei consiglieri assegnati, i seguenti atti:
 - a) il conto consuntivo;
 - b) i mutui;
 - c) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
 - d) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
 - e) convenzioni e consorzi con altri enti;
 - f) costituzione di istituzioni e aziende speciali;
 - g) partecipazione a società di capitoli;
 - h) strumenti urbanistici generali, piani attuativi e loro varianti.
10. Le sedute del consiglio comunale e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 29

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio, è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle legge, e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
2. Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza e può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di grave disordine.

Art. 30 VERBALIZZAZIONE

1. Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.
2. Nella ipotesi, in cui il segretario debba abbandonare l'aula per effetto delle norme contenute nell'art. 279 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 03.03.1934 n. 383, il collegio sceglie uno dei suoi a svolgere le funzioni segretario.
3. Il processo verbale indica punti principali della discussione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, quello degli astenuti; indica altresì, nelle votazioni palesi, i nomi dei consiglieri che hanno votato contro la proposta e che si sono astenuti.
4. Ogni consigliere ha il diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo. Il regolamento stabilisce:
 - a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri;
 - b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

CAPO III° LA GIUNTA COMUNALE

Art. 31 COMPOSIZIONE

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da n. 6 (sei) Assessori, con lui eletti, dal Consiglio Comunale sulla base di un documento programmatico che contiene le linee politico-amministrative che essa si propone di eseguire nell'esercizio del suo mandato.
2. Il Sindaco e gli Assessori sono eletti dal Consiglio Comunale nel suo seno, salvo quanto stabilito dal successivo comma.
3. Il Consiglio Comunale può eleggere ad Assessori, entro il numero complessivo stabilito dal primo comma, fino a n. 2 (due) cittadini prescelti al di fuori dei suoi componenti, iscritti nelle liste elettorali del Comune ed in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale.
4. Gli Assessori non consiglieri sono compresi nella lista dei candidati contenuta nel documento programmatico ed in allegato allo stesso sono illustrate e documentate le particolari qualificazioni, competenze ed esperienze tecnico-amministrative che motivano la candidatura. Non può essere nominato Assessore non consigliere chi abbia concorso come candidato alle elezioni del Consiglio Comunale in carica, nonché chi è stato candidato alla Provincia o alla Regione nel triennio precedente alla elezione del Consiglio Comunale in carica.

Art. 32 ELEZIONE

1. Il Sindaco e la Giunta sono eletti dal Consiglio Comunale nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti.
2. La convocazione del Consiglio è disposta dal consigliere anziano entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni.
3. L'elezione deve avvenire entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o sono state presentate le dimissioni. Entro il termine predetto devono essere tenute, ove necessarie, le tre votazioni previste dalla legge in distinte riunioni, fra le quali deve intercorrere un periodo minimo di almeno cinque giorni.
4. L'elezione viene effettuata con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico contenente le linee politico-amministrative e la lista dei candidati alle cariche di Sindaco e di Assessori. Il primo nominativo di estrazione consiliare, indicato nella lista degli assessori, è da intendersi preposto alla funzione di "sostituto del Sindaco" con la qualifica di "Vice Sindaco"; gli altri nominativi hanno la funzione di sostituti del Sindaco, in assenza di questi e del vice - Sindaco, secondo l'ordine di elencazione, sempre che siano di estrazione consiliare. Il documento, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, è depositato entro il quinto giorno antecedente quello dell'adunanza presso l'ufficio del segretario comunale, affinché tutti i consiglieri possano prenderne preventiva visione.
5. Le adunanze previste dal presente articolo sono presiedute dal consigliere anziano.
6. Il regolamento stabilisce le modalità, relative alle riunioni suddette, che non sono disciplinate dalla legge o dal presente statuto.
7. Il Consiglio Comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori non consiglieri subito dopo l'elezione del Sindaco e della Giunta.
8. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco ed Assessore sono stabilite dalla legge. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di 1° grado, adottanti e adottati.

Art. 33 RUOLO E COMPETENZE GENERALI

1. La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri soggetti.
2. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.
3. Non sono qualificabili atti fondamentali e rientrano pertanto nelle competenze della Giunta la concessione dei pubblici servizi e l'affidamento a terzi di attività e servizi mediante convenzioni quando si tratta di provvedere ad attività di ordinaria amministrazione o a esigenze improvvise e, comunque, per durata non superiore a 3 (tre mesi).
4. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

5. La Giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è stata costituita.

6. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche dei singoli piani.

Art. 34

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. Hanno diritto di proposta scritta alla Giunta, il Sindaco, gli Assessori, il segretario limitatamente ai problemi di organizzazione e funzionamento della gestione amministrativa e i responsabili di settore, limitatamente alle materie affidate alla loro responsabilità gestionale.

2. La Giunta esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.

3. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. È presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal vice Sindaco.

4. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

5. Il regolamento definisce le modalità per il conferimento delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono fra il delegato ed il Sindaco, la Giunta ed i dipendenti preposti all'area ed ai settori di attività compresi nella delega, nel rispetto del principio secondo il quale spettano agli amministratori poteri di indirizzo e di controllo e ai dipendenti responsabili di servizio poteri gestionali.

6. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. La modifica o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

7. L'Assessore non consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo, con le modalità in precedenza stabilite. Partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 35

DECADENZA DELLA GIUNTA

I. La Giunta decade nel caso di dimissioni del Sindaco o di più di metà dei suoi componenti.

2. Nel caso di presentazione da parte di almeno un terzo dei consiglieri assegnati di una mozione di sfiducia costruttiva nei confronti dell'intera Giunta, il Sindaco convoca entro dieci giorni l'adunanza del Consiglio Comunale nella quale la stessa viene discussa. L'adunanza è presieduta dal consigliere anziano.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica ove il Consiglio Comunale con votazione espressa per appello nominale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, approvi la mozione di sfiducia.
4. La mozione deve contenere la proposta di un nuovo Sindaco, di una nuova Giunta e delle nuove linee politico-amministrative proposte.
5. L'approvazione della mozione comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

Art. 36

DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DI ASSESSORI

1. Le dimissioni, attraverso il protocollo generale del Comune, o la cessazione dall'Ufficio di Assessore per altra causa, sono iscritte all'o.d.g. e comunicate al Consiglio Comunale nella prima adunanza. Il Consiglio ne prende atto e, nella stessa seduta, provvede alla sostituzione su proposta vincolante del Sindaco, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ed a scrutinio palese.
2. Il Sindaco può proporre ai Consiglio la revoca di singoli componenti della Giunta motivandola e designando il nominativo del sostituto. La revoca e la surrogazione sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima adunanza. Le votazioni sulle proposte del Sindaco sono effettuate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ed a scrutinio palese.

Art. 37

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il segretario comunale ne redige il verbale che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.
2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, funzionari del Comune.
3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero collegio dei revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.
4. Il componente della Giunta, nelle ipotesi previste dall'art. 279 del T.U. approvato con R.D. 03.03.1934, n. 383, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constare a verbale.
5. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità, alla legge ed al presente statuto, dal regolamento interno.

CAPO IV° IL SINDACO

Art. 38

RUOLO E FUNZIONI

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
2. Convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.
3. Quale Presidente del Consiglio Comunale è l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento. Tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo.
4. Quale Presidente della Giunta ne esprime l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.
5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal segretario comunale .
6. Rappresenta il Comune, attore o convenuto, in giudizio; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne per la ratifica alla Giunta nella prima adunanza, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.
7. Stipula i contratti deliberati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta.
8. Impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica a carico dei trasgressori le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli articoli da 106 a 110 del T.U. approvato con R.D. 03.03.1934, n. 383 e dalla legge 24.11.1981 n. 689.
9. Rilascia, assunte le debite informazioni, attestazioni di notorietà pubblica.
10. Emanando dopo le prescritte pubblicazioni, i regolamenti Comunali.
11. Indice i referendum consultivi comunali e ne proclama i risultati.
12. Può conferire, per materie definite e a termine, incarichi speciali a consiglieri comunali.
13. Quale Ufficiale di Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.
14. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti.
15. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 39

RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente statuto.
3. Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali degli esercizi pubblici, nonché gli orari di apertura degli uffici comunali e quelli degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 40
IL VICE SINDACO

1. L'assessore, designato nel documento programmatico e nella lista di cui all'art. 32 del presente statuto e qualificato Vice – Sindaco, provvede a sostituire il Sindaco in caso di assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti
2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice - Sindaco, trova concreta attuazione quanto indicato nel già citato art. 32.

Art. 41
POTERI D'ORDINANZA

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
5. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento.

**CAPO V°
DELLE DELIBERAZIONI E DEI REGOLAMENTI**

Art. 42
PARERI OBBLIGATORI

1. Ogni atto deliberativo del Consiglio e della Giunta deve contenere nel testo i pareri prescritti dall'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Se il parere è positivo questo viene riprodotto nella deliberazione con formula sintetica; nelle ipotesi di parere negativo o dubitativo questo deve essere integralmente riprodotto.
3. Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva nell'atto che, nel caso si tratti di deliberazioni della Giunta, è sottoposto a controllo preventivo di legittimità.
4. Non sono sottoponibili al parere tecnico le deliberazioni in cui non siano ravvisabili aspetti specificamente tecnici e al parere di regolarità contabile le deliberazioni che non comportino, anche indirettamente, assunzioni di impegni ed oneri.
5. Di tali circostanze deve dare atto il segretario comunale in sede di espressione

del proprio parere.

Art. 43

SOGGETTI TENUTI ALL'ESPRESSIONE DEI PARERI

1. Sono tenuti all'espressione del parere di regolarità tecnica i responsabili, anche in linea di fatto, dei servizi nelle cui competenze e compresa totalmente o parzialmente, la materia o le materie oggetto della proposta.
2. La stessa proposta per il necessario coordinamento di attività, deve essere altresì vistata dal funzionario responsabile del settore.
3. Il responsabile del servizio di ragioneria esprime il parere di regolarità contabile il quale deriva da valutazioni:
 - a) di capienza della disponibilità del capitolo specifico in ordine alla spesa prospettata, calcolata nella sua interezza, con conseguente annotazione di pre-impegno nei registri contabili;
 - b) della preesistenza di impegno di spesa regolarmente assunto nelle ipotesi di mere liquidazioni di spese;
 - c) di conformità alle norme fiscali;
 - d) di rispetto dei principi contabili e del regolamento locale di contabilità.

Art. 44

CONFLITTO DI INTERESSI NEI PARERI

1. Il segretario comunale e i responsabili dei servizi si astengono dal prendere parte, anche mediante l'espressione del parere, alle deliberazioni nelle ipotesi previste dall'art. 279 del T.U., approvato con R.D. del 03.03.1934 n. 383.
2. Non si realizza conflitto di interessi quando si tratta di deliberazioni meramente esecutive o quando si procede all'applicazione di norme che non consentono l'esercizio di alcun potere discrezionale neppure di natura tecnica.
3. Nei casi di astensione per interesse da parte di un responsabile di servizio, il parere è dato da colui che normalmente lo sostituisce.
4. Nel caso in cui quanto previsto dal comma precedente non sia realizzabile, si applica la norma di cui all'art. 53 - 2° comma - della legge 08.06.1990, n. 142 e il segretario provvede nei limiti delle sue competenze dando espressamente atto della situazione creatasi.
5. Nell'ipotesi di astensione per interesse da parte del segretario comunale, questi dichiara nella proposta tale circostanza. La Giunta, nella fattispecie, sottopone al controllo preventivo di legittimità la deliberazione.

Art. 45

SOTTOSCRIZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale vengono sottoscritte dal sindaco o da chi, in sua vece, presiede l'organo e dal segretario comunale.

Art. 46

I REGOLAMENTI COMUNALI

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio Comunale, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed

abrogarli.

2. Per l'approvazione, la modificazione e l'abrogazione dei regolamenti è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

3. I regolamenti, dopo il favorevole esame dell'Organo Regionale di Controllo, sono ripubblicati per quindici giorni all'albo pretorio ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo della pubblicazione, in concomitanza con l'emanazione degli stessi da parte del Sindaco.

TITOLO III° ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I° ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 47 PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in conformità alle norme del presente statuto e al principio secondo il quale spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e di controllo e ai responsabili degli uffici dipendenti poteri gestionali.

2. L'ufficio comunale si articola in settori, che costituiscono la struttura organizzativa di massima dimensione, finalizzata a garantire l'efficienza dell'intervento dell'Ente nell'ambito di una o più materie appartenenti ad una area omogenea.

3. Il settore può articolarsi in servizi e in unità operative.

4. La dotazione organica del settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento.

5. L'insieme degli organici di settore costituisce l'organico generale.

6. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali, in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree d'attività. A ciascun settore, servizio e unità operativa deve essere preposto un responsabile.

7. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri d'autonomia, funzionalità, economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

8. Per il perseguimento della massima efficienza e al fine di favorire la massima flessibilità organizzativa, in relazione alle esigenze scaturenti dai programmi dell'amministrazione e/o emergenti da verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro, le dotazioni di personale attribuite a ciascuna struttura organizzativa sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie qualifiche funzionali previste dalla pianta organica generale del personale dipendente.

9. Le modificazioni suddette, non comportanti maggiori spese, risposte dalla Giunta Municipale, su proposta del segretario comunale, formulata dopo aver acquisito il parere della conferenza dei responsabili di settori e servizi non costituiscono variazioni della pianta organica, e non sono da qualificarsi atti fondamentali di esclusiva competenza Consiliare, ai sensi dell'art. 32 lett. c) della legge 8 giugno 1990, n. 142.

10. Inoltre, nel rispetto dei criteri e delle modalità attuative stabilite in sede di contrattazione decentrata e avuto riguardo alle qualifiche funzionali e ai diversi

profili professionali, deve essere assicurata la piena mobilità del personale all'interno dei settori e tra gli stessi.

11. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali promuovendo, per le scelte che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

CAPO II° IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 48 RUOLO E FUNZIONI

1. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, dirige il personale dipendente organizza e coordina l'esercizio delle funzioni dei responsabili dei settori, al fine della migliore ed efficiente funzionalità dell'intera struttura operativa e per perseguire gli indirizzi espressi dagli organi elettivi.

2. E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporsi al Consiglio e alla Giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi. Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta.

3. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio, dalla Giunta, dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del responsabile di settore competente, esercitando tutti i poteri, a tal fine necessari.

4. Partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni.

5. Assicura la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.

6. Convoca e presiede la conferenza permanente dei responsabili dei settori e servizi.

7. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi e a quelle previste dalle leggi e dallo statuto, le seguenti altre funzioni:

- a) roga, quando non venga richiesto l'intervento di notaio, contratti nell'interesse del Comune,
- b) presiede le commissioni di gara per gli appalti e per le forniture e di concorso per le selezioni del personale ed ha la responsabilità delle procedure relative;
- c) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici dipendenti delle norme nel procedimento amministrativo;
- d) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio di copie secondo le norme del regolamento;
- e) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti e il loro inoltro, quando richiesto e previsto, agli organi di controllo;
- f) ha potere di certificazione per tutti gli atti del Comune;
- g) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo le norme regolamentari.

8. Il segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura,

dei servizi e del personale comunale.

9. Il segretario comunale può delegare l'esercizio delle funzioni di cui alle precedenti lett. b), d), f), g) ai responsabili di settore e, occorrendo, ai responsabili di servizio.

CAPO III° I SETTORI E I SERVIZI

Art. 49 RESPONSABILI DI SETTORI

1. I responsabili dei settori organizzano e dirigono le strutture organizzative alle quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento. Esercitano, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo dei settori di cui sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività dei servizi e delle unità operative da loro dipendenti.
2. I responsabili di settore elaborano studi, progetti e piani operativi di attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi; predispongono proposte di atti deliberativi e ne assicurano l'esecuzione; disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa di cui sono responsabili, assicurando, anche mediante la mobilità all'interno del settore, la migliore utilizzazione e il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.
3. Salva una più puntuale indicazione del regolamento, sono responsabili dei procedimenti amministrativi concernenti il settore.
4. Dispongono l'apertura del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti e provvedono all'applicazione delle censure, contro le quali è ammesso ricorso gerarchico al segretario comunale.
5. Esercitano le ulteriori funzioni demandati agli stessi dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
6. Esercitano le funzioni delegate dal segretario comunale.

Art. 50 CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SETTORI E DEI SERVIZI

1. La conferenza dei responsabili dei settori e dei servizi è presieduta dal segretario comunale ed è costituita da tutti i funzionari responsabili dei settori e dei servizi comunali.
2. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone un miglior coordinamento intersettoriale, definisce le linee d'intervento per la attuazione della gestione organizzativa del personale.
3. Per coordinare l'attuazione di programmi, progetti ed iniziative che richiedono l'intervento di uno o alcuni settori, il segretario comunale convoca una conferenza dei responsabili dei settori interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare, nel più breve tempo, i programmi e le deliberazioni degli organi collegiali del Comune.

Art. 51 COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:
 - a) la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
 - b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
 - c) la natura privatistica del rapporto.

Art. 52

INCOMPATIBILITÀ DEL PERSONALE DIPENDENTE

1. I dipendenti comunali non possono esercitare l'industria, il commercio, altre attività terziarie, professioni. Non possono, inoltre, assumere impieghi alle dipendenze di terzi o accettare cariche in società.
2. La Giunta può, di volta in volta, a seguito di richiesta e con provvedimento motivato, autorizzare lo svolgimento di attività presso enti pubblici, o società alle quali il Comune partecipi o contribuisca.

Art. 53

RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEL DIPENDENTE

1. Il regolamento disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, le responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio del personale comunale dipendente.
2. La commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento.
3. La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica funzionale o superiore.

TITOLO IV° RESPONSABILITÀ

CAPO I° RESPONSABILITÀ

Art. 54

RESPONSABILITÀ VERSO IL COMUNE

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia
3. Il Sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne

denuncia al Procuratore generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Art. 55

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1°, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata da compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui riconoscimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 56

RESPONSABILITÀ DEI CONTABILI

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 57

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione e le caratteristiche dell'azione di responsabilità.

TITOLO V°

CAPO I°

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 58

FORME ASSOCIATIVE E RAPPORTI COL COMUNE

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. È istituito un albo ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi presenti ed operanti nel Comune. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati:
 - a) le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.
3. Le organizzazioni sindacali e professionali maggiormente rappresentate a livello locale, sono iscritte di diritto.
4. La valorizzazione delle libere forme associative Può essere altresì favorita attraverso idonee forme di partecipazione e di consultazione secondo criteri, modalità e procedure stabilite nel regolamento.
5. Il regolamento stabilisce, le ipotesi di consultazione delle organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, degli imprenditori.
6. Deve essere assicurata la consultazione e di ciò deve essere dato atto nelle relative deliberazioni in occasione dell'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, dei piani urbanistici generali e dei piani commerciali.

Art. 59

ISTANZA, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Gli organismi associativi e i cittadini, anche in forma collettiva, possono rivolgere al Sindaco:
 - a) interrogazioni con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti della attività amministrativa;
 - b) istanze per richiedere l'emanazione di un atto o di un provvedimento;
 - c) petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della comunità.
2. Il regolamento sulla partecipazione dovrà disciplinare i tempi e le forme di proposizione e di risposta, adeguate misure di pubblicità ed ogni altro criterio, modalità e procedure per rendere effettive tali facoltà dei cittadini.

Art. 60

REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum è volto a realizzare il miglior rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali .
2. Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.
3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi che riguardano materie di esclusiva competenza locale. Essi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto e la loro indizione:
 - a) è promossa direttamente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
 - b) è richiesta dal 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
4. Sull'ammissibilità del referendum, nella ipotesi di cui. alla precedente lett. b), decide il Consiglio Comunale entro 60 gg. dalla richiesta con la medesima maggioranza qualificata.
5. Hanno diritto di richiedere e di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti

nelle liste elettorali, quelli che hanno compiuto alla data di inizio delle raccolta delle firme il 16° anno di età, nonché tutti i cittadini stranieri immigrati nel Comune da almeno 5 anni.

6. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, per l'indizione e per lo svolgimento delle operazioni di voto, per la proclamazione dell'esito del referendum.

7. Non è possibile indire referendum sulle seguenti materie:

- a) ordinamento e determinazioni dei tributi e delle tariffe per servizi comunali;
- b) elezioni, nomine e designazioni;
- c) disciplina dello stato giuridico, piante organiche e assunzioni del personale dipendente.

8. La consultazione referendaria è valida se ha partecipato al voto almeno il 50% dei cittadini aventi titolo a partecipare al referendum; il quesito sottoposto alla consultazione, che deve essere chiaro ed univoco, è da ritenere positivamente accolto quando i voti validi attribuiti alla risposta affermativa siano superiori al totale risultante dai voti validi attribuiti alla risposta negativa e dal numero delle schede bianche e nulle.

Art. 61

EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Entro 30 giorni dalla proclamazione da parte del Sindaco dei risultati del referendum, questi sottopone al Consiglio Comunale, i risultati medesimi.

2. Nel caso in cui il referendum abbia avuto esito positivo, le decisioni dell'organo elettivo non possono discostarsi dall'indicazione consultiva; qualora il Consiglio Comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione nella questione oggetto del referendum deve espressamente pronunciarsi con deliberazione contenente ampia ed articolata motivazione approvata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, previo pronunciamento dei diversi gruppi consiliari.

3. Nel caso in cui il referendum abbia dato esito negativo, il Consiglio Comunale adotta i provvedimenti che ritiene opportuni in considerazione della rilevanza della partecipazione alla consultazione e dello scarto realizzatosi nei contrapposti risultati complessivi.

Art. 62

AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di che ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 63

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Tutti gli atti amministrativi dell'Amministrazione Comunale, compresi quelli endoprocedimentali sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il

diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

Art. 64

DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEI CITTADINI

1. Al fine d'assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, in conformità alla legge 7/8/1990 n. 241. Tale diritto sarà disciplinato con apposito regolamento.

2. Il regolamento, inoltre:

- a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti.
- b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
- c) determina il termine entro il quale deve concludersi ogni procedimento amministrativo, iniziato d'ufficio o a seguito di istanza di parte;
- d) assicura il diritto dei cittadini singoli e associati di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione anche al fine di rendere effettiva la partecipazione degli stessi all'attività del Comune.

TITOLO VI°

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I°

COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 65

SERVIZI COMUNALI

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.

2. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3. Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con i comuni contermini, con la Provincia, con la Comunità Montana quale mezzo per svolgere nel modo più efficiente quelle funzioni e quei servizi che per le loro caratteristiche sociali ed economiche si prestano a gestione unitaria con altri enti.

4. Il Comune incarica l'A.N.C.I., Lega delle Autonomie Locali, l'U.N.C.E.M., l'U.P.I. regionali di predisporre i regolamenti concernenti le forme di organizzazione, collaborazione e cooperazione suddette.

5. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

CAPO II°

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 66
GESTIONE IN ECONOMIA

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 67
LA CONCESSIONE A TERZI

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi. Può, altresì, avvalersi dell'appalto.
2. La concessione e l'appalto sono regolati da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione e dell'appalto di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

Art. 68
LE AZIENDE SPECIALI

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto relativo.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio Comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di consiglieri comunali e circoscrizionali e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.
5. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio Comunale, di una mozione di

sfiducia costruttiva con le modalità previste dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Su proposta del Sindaco il Consiglio procede alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio d'amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.

6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. È nominato a seguito di pubblico concorso ovvero mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, di cui all'art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio del bilancio, compresi i trasferimenti

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

Art. 69 LE ISTITUZIONI

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è Stabilito dal regolamento.

3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.

4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. È nominato in seguito a pubblico concorso ovvero mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato di cui all'art. 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale determina i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne indica le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 70 LE SOCIETÀ PER AZIONI

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune di Irsina e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluri-comunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti precetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune e degli enti partecipanti nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.

TITOLO VII° FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I° CONVENZIONI E CONSORZI

Art. 71 CONVENZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione, delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di, dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra comuni e province, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio Comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 72
CONSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo statuto del consorzio.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;
 - b) il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.
4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
5. Il Consiglio d'amministrazione ed il Presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.
6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo statuto.
7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.
8. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio Comunale e gli atti del Consiglio d'amministrazione a quelli della Giunta.
9. Entro il 12 giugno 1992 sarà provveduto, anche in deroga ai limiti di durata previsti dagli atti costitutivi, alla revisione dei consorzi in atto ai quali partecipa questo Comune, adottando i provvedimenti di trasformazione o soppressione conseguenti a quanto dispone la legge.

**CAPO II°
ACCORDI DI PROGRAMMA**

Art. 73
OPERE DI COMPETENZA PRIMARIA DEL COMUNE

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco, con proprio atto formale sentita la Giunta, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione Comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VIII° GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ

CAPO I° LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 74 LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione di tali atti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta, la quale esamina e valuta previamente, con "la commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione la Giunta e la commissione comunale, in riunione congiunta, definiscono i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.
3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabili dal regolamento.
4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale, entro il 31 ottobre, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
5. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 75

IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.
3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono riportate nel documento di programmazione e viceversa.
5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.
6. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

CAPO II°**L'AUTONOMIA FINANZIARIA**

Art. 76

LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità, delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
3. La Giunta assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 77

LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui, ai precedenti comma.

CAPO III°

LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 78

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

1. La Giunta sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. La Giunta adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili la responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3. La Giunta designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'iniziativa per l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.
4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Eventuali deroghe, per motivi di interesse pubblico, devono essere ampiamente motivate.
5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'ente.
6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO IV°

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 79

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico. Valgono per i revisori le cause di ineleggibilità e di decadenza dall'art. 2399 del Codice Civile.
3. Il collegio dei Revisori collabora cori il Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori ranno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.
6. Il Collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 80

IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.

CAPO V°

IL CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 81

FINALITÀ

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio Comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi

di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per i e loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

CAPO VI° APPALTI E CONTRATTI

Art. 82 PROCEDURE NEGOZIALI

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:

- a) il fine che con il contratto s'intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento Giuridico.

4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il Sindaco o in sua vacanza il vice Sindaco od un Assessore appositamente delegato.

5. Il segretario comunale roga i contratti del Comune quando non venga richiesto l'intervento di un Notaio.

CAPO VII° TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 83 TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima quinquennale e massima novennale; essa è rinnovabile.

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipati secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee

per disciplinare tali gestioni.

TITOLO IX° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 84

NORMA TRANSITORIA PER L'APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Il regolamento di contabilità e il regolamento per la disciplina dei contratti dell'ente, di cui al 1° comma dell'art. 59 della legge 142, sono deliberati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto
2. Fino all'entrata in vigore di tali nuovi regolamenti, conservano efficacia le norme allo stato vigenti in quanto con esso compatibili.
3. Gli altri regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto sono deliberati entro 180 gg. dalla data di entrata in vigore dello statuto medesimo.

Art. 85

REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art. 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142.
2. Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte al parere obbligatorio della conferenza dei capigruppo consiliari e degli altri organismi di partecipazione.
3. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai consiglieri comunali e depositate presso la segreteria Comunale.
4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
5. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

Art. 86

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, perché esso sia inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
4. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.